SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1965

(49^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

DISEGNI DI LEGGE « Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » (908-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Rimessione all'Assemblea): « Istituzione della sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (812-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputatiı (Discussione ed approvazione): BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 744 ZACCARI, relatore « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile

1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico

INDICE

e del paesaggio » (1262) (D'iniziativa dei senatori Russo ed altri) (Discussione ed approvazione):	
PRESIDENTE	,
GRANATA	,
Maier	,
Romagnoli Carettoni Tullia, relatore 726	į
« Provvidenze per la scuola per il periodo 13 luglio 1965-31 dicembre 1965 » (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):	
Presidente 727, 730, 731, 732, 734, 737, 741, 743	,
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato	
per la pubblica istruzione 730, 732, 733, 734	
736, 737, 740, 741	
Bosco	,
Cassano)
DONATI	,
Granata 732, 733, 734, 738, 740, 741, 742	,
Limoni, relatore 727, 728, 729, 732, 734, 736	,
Magri', Sottosegretario di Stato per la	
pubblica istruzione	,
Morabito	•
PIOVANO	
ROMANO 728, 729, 741, 742	•
SALATI	

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bosco, Cassano, Donati, Granata, Levi, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Schiavetti, Spigaroli, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bellisario è sostituito dal senatore Venturi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo ed altri: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio » (1262)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo ed altri: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, è prorogato di quattro mesi.

ROMAGNOLI CARETTONI T U L L I A, relatore. I criteri seguiti dalla Commissione d'indagione per lo svolgimento del suo lavoro sono stati essenzialmente criteri qualitativi. La Commissione si è resa conto che non sarebbe bastato migliorare un poco le leggi e allargare gli organici ma che bisognava fare una revisione di fondo dei concetti generali e quindi, come criterio di lavoro, è passata dal concetto di tutela a quello di sviluppo; questo ha portato naturalmente, oltre ad un ampio dibattito sul dovere che noi abbiamo nei confronti del patrimonio artistico non solo in nome della nostra civiltà, ma in nome dell'umanità stessa, anche a un allargamento della impostazione dei lavori.

Il lavoro della Commissione è stato diviso in tre periodi: in una prima fase, così detta degli oggetti, con indagini sui beni culturali, sulle cose d'arte e sul patrimonio paesistico, si sono studiate le proposte di possibili soluzioni ai problemi della tutela e della valorizzazione, con conseguente articolazione della Commissione in vari gruppi d'indagine con assistenza di tecnici; in una seconda fase, fase dei soggetti, si è fatta un'analisi critica sulle strutture amministrative, sul personale (reclutamento e carriere) e si sono studiati i rapporti fra organi ed enti di sovrintendenza, con lo studio e le proposte di possibili soluzioni; è stato infine formato un gruppo unico di collegamento per la valutazione collegiale delle risultanze; una terza fase, la fase delle procedure, è stata riservata all'analisi critica dei procedimenti amministrativi: leggi, leggi specali, leggi regionali, espropri, indennizzi, sovvenzioni e incentivi.

Il lavoro che dobbiamo ancora affrontare e quello delle procedure, che concerne l'analisi critica dei provvedimenti amministrativi, i problemi degli indennizzi, la riforma della contabilità eccetera. Come ho detto, la Commissione ha svolto gran parte del suo lavoro, quello che riguarda più propriamente l'indagine, indagine che abbiamo inteso come analisi valutativa; ora si affronta la fase più delicata, quella delle proposte, e la proroga si chiede non tanto perchè il lavoro non sia stato fatto, ma solo perchè si è cer-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

cato (e ci si è anche riusciti) di interessare associazioni e gruppi di esperti a compiere un'indagine per suffragare le affermazioni e le proposte che la Commissione di indagine farà quando presenterà la relazione.

La Commissione stessa, vista la complessità della materia, avrebbe bisogno di una proroga di quattro mesi, termine, onorevoli colleghi, che vi inviterei ad accettare.

GRANATA. Dopo così chiara e pertinente relazione non posso che dichiararmi favorevole: sono il primo a dichiararmi consapevole dell'opportunità di questo rinvio, proprio considerando il lavoro svolto dalla Commissione di indagine in questo periodo.

M A I E R. Anch'io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato già lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per la scuola per il periodo 1º luglio 1965-31 dicembre 1965 » (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per la scuola per il periodo 1º luglio 1965-31 dicembre 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri si è svolta una ampia discussione generale. Ascoltiamo ora le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

L I M O N I , relatore. Il dibattito che si è svolto ieri su questo disegno di legge ha dato come risultato due posizioni opposte· una, che pur rilevando la modestia del prov-

vedimento e il suo carattere provvisorio, è di adesione, e una di reiezione, giustificata più che altro da motivi di politica generale. Il relatore ringrazia i colleghi che hanno espresso parere favorevole al disegno di legge. Al senatore Bosco debbo dare atto d'aver fatto una proposta che merita attenta considerazione. Egli consiglierebbe di raccogliere in un unico testo, in una specie di corpus organico, i disegni di legge pertinenti alla riforma scolastica e al finanziamento ad essa relativo. Certamente sarebbe opportuno avere un quadro generale entro il quale articolare i provvedimenti che attengono ai singoli settori della scuola; comunque è certo che questi disegni di legge devono essere tutti improntati ad un unico criterio.

Il senatore Granata ha svolto considerazioni che si riferiscono non tanto a questo disegno di legge, ma a tutta la politica del Governo e dell'attuale maggioranza; ha parlato di contraddizioni interne della maggioranza e ha espresso il desiderio di conoscere i motivi che hanno portato ad un nuovo rinvio. Posso rispondere che il disegno di legge che è al nostro esame non ha intenzione di risolvere tutti i problemi della scuola. Quanto alle contraddizioni interne della maggioranza, ci sono dubbi, d'accordo, e sono noti; ma non è con questo disegno di legge che debbono essere chiariti. Quanto alla sfiducia di cui egli ha parlato, io dico che essa non è un orientamento generale del mondo della scuola, quanto, piuttosto, dei settori influenzati dalla vostra parte politica, senatore Granata. È stato pure detto, a proposito di questo disegno di legge, che è un provvedimento disorganico e confuso. A me sembra che, pur essendo un provvedimento modesto, non meriti queste critiche. perchè non ha la pretesa di modificare la struttura fondamentale della scuola. L'abbiamo detto chiaramente: questo sarà fatto nel piano di programmazione quinquennale; pertanto mi pare esagerato chiedere, come hanno fatto i senatori Granata e Piovano, delle svolte o dei mutamenti d'indirizzo: ciò non è nei propositi di questo disegno di legge. Il senatore Granata ha anche detto che bisogna limitare gli stanziamenti alla scuola statale. Anche qui debbo rispon-

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

dere che i rapporti tra scuola statale e scuola non statale e i relativi finanziamenti delle attività della scuola non statale non sono affrontati in questo provvedimento.

C'è un accordo che risale agli incontri di Villa Madama e che questo disegno di legge rispetta. Quale era la sostanza di quell'accordo? Non modificare lo status quo dei rapporti tra scuola statale e scuola non statale, ed è appunto quello che si fa con questo disegno di legge.

Si lamenta che, anzichè presentare un piano generale, si presentino dei provvedimenti stralcio. Le ragioni che giustificano la presentazione di questo provvedimento io le ho esposte nella mia relazione e sono convinto che esse siano le vere ragioni del rinvio della discussione generale sui problemi della scuola. D'altra parte, mi consentano i colleghi comunisti di fare un'osservazione, che nasce da una mia perplessità sul loro atteggiamento. Quando una settimana fa si è discussa in Aula la legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, dalla vostra parte politica si è espresso il convincimento che sarebbe stato meglio non fare una nuova legge quinquennale per risolvere i problemi o per procedere oltre nella soluzione dei problemi del Mezzogiorno. Con questo disegno di legge si fa proprio ciò che da voi è stato chiesto in quella occasione, cioè una proroga sic et simpliciter per sei mesi, di provvedimenti già in atto nel settore degli interventi statali. Non mi spiego, dunque, il perchè del vostro atteggiamento di oggi, contrario a quello assunto una settimana fa a proposito del provvedimento sulla Cassa per il Mezzogiorno.

Il senatore Granata esprime infine un giudizio assolutamente negativo, che trascende, a mio avviso, la portata di questo modesto disegno di legge. Egli rileva le contraddizioni interne della maggioranza, le incertezze nella valutazione politica. Come relatore e come membro della maggioranza io respingo il suo giudizio circa i propositi ipocriti della maggioranza, la quale tenderebbe a rinviare a tempo indeterminato la discussione sui problemi della scuola. Non c'è questo proposito e non è consentito un processo alle intenzioni! È

detto chiaramente anche in questo disegno di legge, è detto con lealtà, con onestà, quali sono i tempi in cui i vari problemi saranno esaminati.

Al senatore Piovano, il quale ha osservato, sempre in sintonia con l'atteggiamento della sua parte politica, che vi sono delle riforme scolastiche che non costano e si domanda perchè queste riforme non vengano attuate, io vorrei chiedere quali sono tali riforme.

P I O V A N O . La democrazia nella scuola, per esempio.

L I M O N I , relatore. Se avessimo presentato un disegno di legge in questo senso, avreste detto, come avete già fatto, che si presentano i disegni di legge a spizzico.

PIOVANO. E lei diceva, poco fa, che non è valido il processo alle intenzioni!

L I M O N I , relatore. Le riforme della scuola comportano inevitabilmente una spesa, siano pure esse riforme di qualità. Del resto voi ricorderete che proprio per una riforma di qualità, quale era quella che venne proposta due legislature or sono dall'onorevole Gonella, voi osservaste che essa non aveva la sua cornice finanziaria. La stessa critica l'avete fatta a proposito del piano decennale; diceste che era una « legge quadro » e non un'autentica riforma Avete sempre reclamato che le riforme proposte fossero accompagnate dal relativo finanziamento. Ed è proprio quello che si farà al momento opportuno.

ROMANO. Ma quando?

L I M O N I , relatore. Fra sei mesi, è detto chiaramente all'articolo 1.

Non è vero, poi, senatore Piovano, che a proposito del diritto allo studio la spesa si stia contraendo, non nel quanto — lei ha detto — ma per l'accresciuto numero dei concorrenti.

Ora, se noi ben osserviamo le cose, dobbiamo aggiungere agli stanziamenti previsti da questo disegno di legge quelle poste di

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

spesa già previste nel bilancio di previsione 1965 che sono una continuazione, per il semestre 1º luglio-31 dicembre 1965, delle provvidenze previste dalla legge n. 1073.

Io ho rilevato infatti, nella mia relazione, che se lo stanziamento deve essere pari alla metà di quello previsto per l'anno scolastico 1964-65, dovrebbe essere di 55 miliardi; però ai 36 miliardi e 100 milioni sono da aggiungere le poste di spesa previste per il 1966, che non figurano in questo bilancio, e sono da aggiungere inoltre tutti gli stanziamenti già previsti nel bilancio 1965, che sono la continuazione di quelli previsti dalla legge n. 1073.

Vorrei poi ribadire il mio convincimento che la responsabilità del ritardo subito dalla riforma non sia imputabile al Ministro della pubblica istruzione, ma al complesso delle circostanze.

- S A L A T I . Complesso delle circostanze non significa niente.
- L I M O N I , relatore. Significa molto, invece.
 - S A L A T I . Diamo un nome alle cose.
- L I M O N I , relatore. Io ho già detto che il nuovo piano della scuola non può non essere visto nel quadro della programmazione quinquennale.
- R O M A N O. Per la Cassa del Mezzogiorno avete fatto un altro discorso.
- L I M O N I , relatore. Il piano va inquadrato nel programma generale. È questa una delle ragioni di fondo del rinvio. Vi sono poi le ragioni di natura economica, che non ho mancato di mettere in rilievo e della validità delle quali sono fermamente convinto. Non è per una prassi di cortesia della maggioranza nei confronti del Governo che ho detto questo: l'ho detto con convinzione.

Quanto, poi, al timore del senatore Salati che sia defraudata la scuola materna di Stato, mi pare di poter osservare che nulla è stato tolto di quello che è stato promesso.

ROMANO. Ma nulla è stato dato!

- L I M O N I , relatore. Dice il disegno di legge all'articolo 12: « Gli stanziamenti previsti dalla presente legge e dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965, potranno esserlo negli anni successivi, in deroga alla norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli s'ati di previsione ».
- S A L A T I. Mi riferisco anche all'articclo 7 del disegno di legge sulla scuola statale materna, il quale dice che i fondi verranno utilizzati, non aggiunti.
- L I M O N I, relatore. Ripeto: tutto quello che è stato attribuito al nascituro è a disposizione, ed è così suddiviso: per l'edilizia, 700 milioni per il 1962-63; 700 per il 1963-64; 800 per il 1964-65, più un miliardo previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge n. 1073 per l'edilizia scolastica prefabbricata. Che cosa prevede la nuova legge per l'edilizia? 400 milioni più 500 per l'edilizia prefabbricata, il che porta ad un totale di 4 miliardi e 300 milioni. Per le spese di gestione, vi erano 1.050 milioni per il 1962-63; 1.400 milioni per il 1963-64; per il 1964-65, 1.750 più 875 milioni iscritti nel bilancio 1965 (capitoli 1281, 1282, 1301). E la nuova legge prevede 875 milioni da iscrivere nel bilancio 1966. Per la gestione, quindi, si ha un totale di 5.950 milioni.

Questa la dotazione a disposizione del nascituro, il quale non si sentirà affatto defraudato.

Il senatore Trimarchi lamenta che siano stati introdotti di soppiatto nuovi capitoli di spesa.

Ora, che sia necessario indagare, approfondire le ragioni che giustificano queste spese, io lo riconosco, però molte di esse, quella relativa alle casse scolastiche della scuola media, ad esempio, o quella relativa alle borse di studio, mi pare che siano suggerite da immediate, urgenti necessità, da nuove situazioni determinatesi in questi ultimi anni, durante i quali ha operato la legge n. 1073; a tali situazioni si deve far

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

fronte anche nei mesi di questo secondo semestre del 1965.

Pertanto, pur riconoscendo la necessità e l'opportunità di considerare più a fondo le ragioni che inducono a collocare queste poste di spesa nel bilancio, non mi sentirei di accogliere la proposta di espungere dal disegno di legge gli stanziamenti che occorrono per far fronte a queste urgenti necessità.

Per tutte queste ragioni ritengo di dover ripetere agli onorevoli colleghi, membri di questa Commissione, l'invito, già rivolto loro nella mia relazione, di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua replica.

Do ora la parola al rappresentante del Governo.

B A D A L O N I M A R I A , Sottose-gretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero innanzitutto esprimere il rammarico del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gui, di non aver potuto presenziare personalmente alla discussione del disegno di legge in esame, per motivi di salute. Egli spera comunque di poter intervenire la prossima settimana (e dicendo questo rispondo ad una delle richieste avanzate) alla discussione del provvedimento riguardante i professori universitari aggregati, se l'onorevole Presidente vorrà compiacersi di metterlo all'ordine del giorno.

Ringrazio vivamente l'onorevole relatore per l'impegno con cui ha svolto la sua relazione e tutti i senatori intervenuti nel dibattito per il contributo recato. Mi propongo di fornire brevemente il richiesto chiarimento sulle questioni generali e particolari che sono state messe in evidenza.

In primo luogo, circa le ragioni del provvedimento e gli scopi ad esso assegnati, che non solo giustificano, ma richiedono la configurazione data al testo (al quale sono state mosse alcune critiche), faccio osservare che essi erano già spiegati nella relazione che accompagnava il disegno di legge presentato alla Camera. Il 2 giugno 1965 il Consiglio dei ministri, approvando in via definitiva il programma generale quinquennale di sviluppo economico, deliberò di considerare il 1965 come un anno di avvio del processo di programmazione e il Governo si impegnò a fornire al Parlamento, entro il settembre 1965, un documento aggiuntivo che aggiornasse il quadro di riferimento quantitativo del programma al quinquennio 1966-70. In conseguenza di ciò anche il quinquennio previsto dal piano di sviluppo della scuola avrebbe preso avvio dal 1965, ma avrebbe avuto inizio dal gennaio 1966.

Per quanto riguarda la scuola era da considerare che il 30 giugno 1965, come è stato già detto, venivano a cessare gli stanziamenti straordinari aggiuntivi previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073. Si rendeva quindi urgente l'adozione di un provvedimento che garantisse la continuità della spesa nel secondo semestre del 1965; il provvedimento fu richiesto anche da un ordine del giorno accolto dal Governo.

Questo provvedimento non è il finanziamento del piano quinquennale e tanto meno la riforma prevista dalle linee direttive; non elude e non nasconde niente e non implica nessuna riserva, senatore Trimarchi.

Il Ministro non s'è mai opposto alla discussione delle linee direttive del piano di sviluppo della scuola ed è disponibile per una discussione in merito, qualora il Parlamento la ritengo opportuna.

Accolgo poi la raccomandazione del senatore Bosco, nel senso che i singoli provvedimenti si ispirino ad una visione unitaria.

Questo provvedimento, onorevoli senatori, non si propone, nè poteva proporsi, di operare scelte — perchè le scelte sono provvedimenti di riforma — e non innova nulla rispetto alle linee della legge n. 1073; è naturale perciò, senatore Granata, che faccia riferimento agli articoli della suddetta legge n. 1073, proprio perchè non innova nelle procedure e proroga solo gli stanziamenti. Proroga gli aumenti alle scuole speciali e alle scuole di istruzione artistica, opera anche due interventi, uno a favore delle opere universitarie e uno per le casse scolasti-

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

che della scuola media, sempre avvalendosi di strumenti già esistenti; accoglie anche l'indagine prevista sull'edilizia scolastica.

Tutti i finanziamenti si riferiscono al semestre 1º luglio-31 dicembre 1965, eccetto tre: quello per le borse di studio e i trasporti, che si riferisce all'intero anno, quello di tre mesi (ottobre-dicembre) che riguarda l'organizzazione, e quello di due mesi (novembre-dicembre) relativo ai posti dell'Università.

Per quanto attiene alle varie richieste di chiarimento, posso dire che gli stanziamenti per la scuola materna ci sono e sono per sette miliardi e cinquecento milioni; era una spesa già prevista dalla legge n. 1073, la quale in un articolo precisava che gli stanziamenti non utilizzati sarebbero stati utilizzati in seguito.

Per quanto riguarda gli organici il senatore Granata chiede che senso abbiano gli stanziamenti senza lo stato giuridico. Ma decidere l'elaborazione degli stati giuridici spetta al Parlamento; in ogni caso, onorevoli senatori, nel 1946 gi organici della scuola elementare prevedevano 91.000 posti, ora ne prevedono 200 mila.

Per le opere universitarie, senatore Trimarchi, la spesa è prevista per semestre e si tratta di due miliardi di lire. I posti previsti dall'articolo 50, comma quarto della legge n. 1073, sono 67 perchè tre sono stati utilizzati per la facoltà di architettura di Genova. Quindi non credo che si possa parlare di posti previsti e non istituiti.

È stato anche chiesto quale rapporto abbia il disegno di legge con le disponibilità finanziarie del Paese. Di questo rapporto si è già detto: il provvedimento utilizza i fondi accantonati e vi aggiunge 11 miliardi e 100 milioni. Questo significa che si è data priorità all'intervento per la scuola, quella priorità che io riaffermo a nome del Ministro, auspicando, assieme a tutti gli intervenuti, che essa possa prendere un rilievo sempre più concreto nella puntualità degli adempimenti previsti.

L'approvazione del disegno di legge renderà più agevole il superamento del periodo che ci separa dall'inizio di applicazione del nuovo piano e sarà utile ad una discussione più approfondita sui problemi della Scuola italiana.

PRESIDENTE. Ringrazio molto l'onorevole rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970)

Il Piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1º gennaio 1966. I relativi disegni di legge saranno presentati al Parlamento entro il 31 dicembre 1965.

(È approvato).

Art. 2.

(Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073)

Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36, 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965.

Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma, è iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965 una somma pari alla metà degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1964-65 dai sopra richiamati articoli della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, primo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2.250 milioni e 175 milioni.

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

Per i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge è assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lire 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle commissioni esaminatrici, di cui lire 5.125 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e lire 875 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Granata ed altri un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le seguenti parole: « I contributi di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono destinati alle scuole materne delle Provincie e dei Comuni ».

Prego il senatore Granata di illustrare lo emendamento.

GRANATA. La nostra posizione non è nuova. Noi l'abbiamo assunta sin dal 1962, quando si discusse il disegno di legge poi divenuto legge n. 1073. Aggiungo che allora chiedemmo, con un emendamento che venne respinto, l'estensione dei contributi anche alle regioni. Questa volta non abbiamo voluto insistere su questo argomento.

Pur avendo piena consapevolezza che il nostro emendamento verrà respinto, riteniamo che esso abbia uno scopo fondamentale, ed è quello non già di determinare un conflitto tra le parti sul tema dei rapporti fra scuola privata e scuola pubblica, ma di stimolare il Governo e la maggioranza ad arrivare rapidamente ad una regolamentazione giuridica del settore. Pertanto, la nostra richiesta si lega a quanto io ho avuto occasione di precisare ieri circa la necessità di riservare i contributi e i finanziamenti a scuole pubbliche o di enti pubblici, sino a quando una legge non regolerà in modo organico e definitivo tutta la materia.

Per queste ragioni noi insistiamo nello emendamento, pur sapendo che la maggioranza lo respingerà. Ripeto: noi non intendiamo con esso porre una questione di principio in termini ideologici, ma intendiamo riaffermare l'esigenza politica di una sol-

lecita soluzione della complessa questione relativa ai rapporti tra scuola pubblica e scuola privata.

L I M O N I , relatore. Anche la nostra posizione nei confronti di questo argomento è nota da tempo.

Io ho detto nella mia replica che questo stanziamento è in perfetta sintonia con gli accordi politici che hanno presieduto alla formazione dell'attuale Governo.

Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non entro nel merito, perchè ritengo che l'argomento sia estraneo al disegno di legge.

Dichiaro che il Governo non può accogliere l'emendamento.

M O R A B I T O . Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che voterò contro l'emendamento per rimanere nello sprito degli accordi di Villa Madama, nei quali è detto che tutti i provvedimenti riguardanti la scuola non statale saranno discussi quando si affronterà il provvedimento sulla parità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Granata.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Art. 3.

(Edilizia scolastica e degli istituti di educazione)

Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1965, gli ulteriori limiti di impegno di 1.625 milioni e di 15 milioni per provvedere alla corresponsione dei contributi relativi ad opere di edilizia contemplati rispettivamente agli articoli 2 e 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

La somma complessiva di 57.400 milioni, occorrente per la corresponsione dei contributi previsti dal comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 1.640 milioni annui a partire dal 1965.

(È approvato).

Art. 4.

(Edilizia universitaria)

Per gli scopi di cui all'articolo 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritto uno stanziamento aggiuntivo di lire 10.000 milioni.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 26 della legge succitata.

(È approvato).

Art. 5.

(Contributi alle Casse scolastiche della scuola media)

Per gli scopi di cui all'articolo 102 del regio decreto 30 aprile 1924 n. 965, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 400 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le scuole medie delle singole province istituite ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole stesse e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

(È approvato).

Art. 6.

(Contributi alle opere universitarie)

Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, ed in particolare per l'istituzione e il mantenimento di mense, di case dello studente e di collegi universitari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 2.000 milioni.

La ripartizione delle somme stanziate tra le varie forme di assistenza e tra le singole opere universitarie è effetuata con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Granata ed altri un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « 2.000 milioni » con le altre « 3 000 milioni ».

Su questo emendamento occore il parere dalla 5° Commissione.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Certamente occorrerebbe indicare la copertura.

GRANATA. Mi pare che l'onorevole Badaloni abbia chiarito che i 2 miliardi di contributo a favore delle opere universitarie si riferiscono al semestre 1º luglio-31 dicembre 1965.

Ora, se è vero, così come l'UNURI afferma, che alle Opere universitarie non sono state corrisposte le somme precedentemente stanziate (pare che nell'anno accademico 1964-65 i fondi iscritti in bilancio non siano stati erogati), è giusta la domanda che si pongono i dirigenti dell'UNURI, se, cioè, questi due miliardi non servano a coprire la parte di fondi non ancora erogata alle Opere per l'anno accademico 1964-65.

Vorrei anche chiedere all'onorevole rappresentante del Governo come possa garantirsi la continuità delle attività delle Opere universitarie, tenuto conto che il contributo è destinato soltanto al periodo 1º luglio-31 dicembre 1965 e che, secondo quanto essa ha dichiarato poc'anzi, si provvederà poi con il piano finanziario.

Noi vorremmo almeno un impegno da parte del Governo che vengano iscritte nel bilancio 1966 le somme da erogare per ga-

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

rantire la continuità delle Opere universitarie. Non è possibile, infatti, che per il 1966 si possa provvedere con il piano finanziario, dato che certamente tale piano non potrà essere operante a partire dal 1° gennaio 1966.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non credo che sia necessario che io rifaccia tutta la storia dei finanziamenti alle opere universitarie.

Mi limiterò a dire che la legge 14 febbraio 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio universitario, all'articolo 7, ha destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione degli assegni predetti il 25 per cento del contributo dello Stato, già destinato alle opere universitarie, nonchè i 2 miliardi e 700 milioni anche essi destinati precedentemente alle diverse forme di assistenza universitaria.

Ha stabilito inoltre che per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 le somme eventualmente residue dopo la corresponsione degli assegni agli interessati venissero utilizzate per le consuete forme di assistenza per gli altri studenti, con le modalità indicate nell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

A partire, poi, dall'esercizio finanziario 1964-65, tutte le somme anzidette sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo destinato all'assegno di studio universitario; è stato, altresì, previsto che l'ammontare del capitolo sia determinato annualmente secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati.

Conseguentemente, a partire dall'esercizio semestrale 1º luglio-31 dicembre 1964, le opere universitarie hanno potuto contare sul 16 per cento dell'ammontare delle tasse universitarie e sulla tassa di lire 10.000 a persona per gli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Nè è stato possibile assegnare alcuna somma per le varie forme di assistenza, in quanto, come si è detto innanzi, tutti i fondi previsti per l'assistenza sono stati assorbiti dall'assegno di studio universitario per un ammontare di lire 1 miliardo 725 milioni nel secondo semestre 1964 e per lire 5 miliardi 500 milioni nell'anno finanziario 1965.

Da ciò si desume che, mentre lo stanziamento dei fondi per l'assegno universitario è assicurato in misura adeguata al crescente fabbisogno annuo, nessuna dotazione specifica è prevista in bilancio per le altre forme di assistenza, alle quali le opere universitarie sono tenute a provvedere. A tale deficienza si propone appunto di provvedere, con lo stanziamento di 2 miliardi, il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dei senatori Granata ed altri, tendente a sostituire nell'articolo 6, primo comma, le parole « 2.000 milioni », con le altre « 3.000 milioni ».

(Non è approvato).

Gli stessi senatori Granata ed altri hanno poi presentato un altro emendamento all'articolo 6, tendente a sostituire nell'ultimo comma, le parole « sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie » con le altre; « su parere del Comitato nazionale delle opere universitarie ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo ai voti:

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

GRANATA. Ho proposto con altri colleghi del mio gruppo un emendamento aggiuntivo, come articolo 6-bis, che prevede lo stanziamento di 400 milioni per il conferimento di borse di studio a giovani laureati nell'anno finanziario 1965.

L I M O N I, relatore. Lo stanziamento è già previsto nel bilancio 1965.

 $G\ R\ A\ N\ A\ T\ A$. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli.

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

Art. 7.

(Incremento e aggiornamento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche)

Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1º ottobre 1965, gli stanziamenti di lire 40.110 milioni e di lire 8.000 milioni previsti per l'esercizio finanziario 1964-65, rispettivamente dagli articoli 46 e 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 8.

(Organici degli ispettori scolastici)

I ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare sono aumentati di 6 posti nell'anno 1965.

Per il fine di cui al precedente comma, nel previsto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 11 milioni.

(E approvato).

Art. 9.

(Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari)

Il numero di nuovi posti di professore di ruolo e di assistente ordinario da istituire nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria nell'anno accademico 1965-66 è pari a quello fissato per l'anno accademico 1964-65, rispettivamente dagli articoli 50, primo comma, e 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per le esigenze di cui al quarto comma dell'articolo 50 della citata legge, potranno essere utilizzati anche i posti di professore di ruolo ivi previsti e non ancora istituiti.

Ai fini di cui al primo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 289 milioni.

(E approvato).

Art. 10.

(Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica)

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e delle relative attrezzature per accertarne la funzionalità didattica e ambientale e rilevarne le carenze qualitative e quantitative. La rilevazione dovrà concludersi entro il 31 marzo 1966.

Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà dell'assistenza di una Commissione consultiva composta di esperti che provvederà anche alla elaborazione dei dati raccolti.

Per la raccolta dei dati, secondo la metodologia prescelta, il Ministero della pubblica istruzione può avvalersi della collaborazione di Istituti specializzati compresi quelli dipendenti dalle Università e dagli Istituti superiori e di Enti pubblici territoriali.

Agli scopi di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 600 milioni di cui 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e 400 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

(È approvato).

Art. 11.

(Procedure)

Salvo quanto espressamente previsto nei precedenti articoli, valgono per tutti gli interventi contemplati nella presente legge 6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

le condizioni, i limiti e le norme procedurali contenute nella legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni. (È approvato).

Art. 12.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge e dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965, potranno esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

(È approvato).

Art. 13.

(Autorizzazione alla concessione di mutui)

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 e in conformità delle norme stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè per quelle previste dall'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

(Copertura della spesa)

All'onere di complessive lire 36.100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per milioni 25.400 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, per milioni 200 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358,

e per milioni 10.500 con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Metto ai voti l'articolo 14. (È approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Stirati e Morabito il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge 1266, con riferimento alla rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica, invita il Governo a tenere conto dei seguenti criteri per la costituzione della Commissione che presiederà all'indagine: sette membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione dei quali almeno due professori universitari; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici: un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia; un rappresentante dell'Unione delle provincie italiane; un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT); un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) ».

LIMONI, relatore. Sono d'accordo.

B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Già alla Camera l'ordine del giorno è stato accolto nel testo di cui è stata data lettura.

49ª SEDUTA (2 luglio 1965)

Pertanto anch'io mi dichiaro favorevole all'approvazione del medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Tullia Romagnoli Carettoni e da altri colleghi.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dai senatori Scarpino, Salati, Granata e Piovano il seguente ordine del giorno: « La 6º Commissione del Senato, considerato che sul totale degli evasori all'obbligo scolastico nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i due terzi appartengono alle provincie meridionali; accertato che tra le cause di così grave fenomeno opera, in modo rilevante, l'impossibilità per le famiglie di provvedere all'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico necessario; invita il Governo a ripartire gli stanziamenti di cui all'articolo 5 primo comma del disegno di legge n. 1266, attribuendone i due terzi alle Casse scolastiche delle scuole medie delle singole provincie del Mezzogiorno e delle isole».

- BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Potrei accettarlo come raccomandazione a tener conto delle particolari esigenze di quelle provincie.
- S A L A T I . Questo è già precisato nell'articolo 5 là dove è detto: « La ripartizione degli stanziamenti... è disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole stesse e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime ». L'ordine del giorno vuole porre in evidenza quanto è detto nell'ultima parte dell'articolo
- BOSCO. Non vorrei che rimanesse agli atti una premessa assolutamente inesatta. Non è esatto, cioè, che i due terzi degli evasori all'obbligo scolastico nella scuola media siano localizzati nell'Italia meridionale. Risulta invece dalle statistiche

ufficiali del Ministero della pubblica istruzione che il 40 per cento degli alunni che si sono presentati quest'anno agli esami di licenza media appartiene all'Italia meridionale, il che prova che i progressi compiuti nel Mezzogiorno nel campo della scuola media sono notevolissimi.

- PRESIDENTE. Ad ogni modo, rimane l'esigenza di guardare alle scuole dell'Italia meridionale.
- BOSCO. Io sono d'accordo su questo, ma pregherei che non si parlasse di quella proporzione nell'ordine del giorno.
- S A L A T I . Si può dire « considerato 11 notevole numero di evasori...».
- C A S S A N O . Le difficoltà per le famiglie esistono anche in zone del Centro e del Nord. Bisognerebbe considerare anche queste zone.
- S A L A T I . Evidentemente la causa dell'evasione non è solo questa, ma è certo che le difficoltà delle famiglie nelle zone del Meridione sono molto forti.
- BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ripeto: il Governo può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, con l'esclusione però di ogni precisa indicazione di quote per la ripartizione degli stanziamenti.
- PRESIDENTE. È stato presentato altresì dai senatori Granata, Salati, Piovano e Scarpino il seguente ordine del giorno: « La 6º Commissione del Senato, preso in esame il disegno di legge n. 1266, invita il Ministro della pubblica istruzione a ripartire il numero dei posti di ruolo di assistente universitario tenendo particolarmente conto delle esigenze inerenti l'assorbimento nei ruoli degli assistenti straordinari; a ripartire il contributo per l'edilizia universitaria in corrispondenza dei progetti già predisposti dalle università; a comprendere nella rilevazione sull'edilizia scolastica anche gli istituti universitari ».

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

GRANATA. La norma vigente stabilisce attualmente che, su cento posti di ruolo di assistente, 40 devono essere riservati agli assistenti straordinari e 60 assegnati senza riserve. Tutti conosciamo la situazione di grave disagio in cui versano gli assistenti straordinari i quali auspicano una rapida soluzione di questo loro problema, talchè noi riteniamo che, poichè in fondo la legge non ne fa esplicito divieto, in questa sede, approfittando degli stanziamenti del disegno di legge in approvazione, si possa stabilire che vengano destinati agli assistenti straordinari posti in numero maggiore di quanti ne siano ad essi riservati, tenendo conto della loro particolare situazione di disagio.

Questo per il primo punto. Per il secondo punto, devo chiarire che, quando si discusse la legge sull'edilizia, ebbi occasione di rappresentare le aspirazioni delle università che avevano già predisposto dei progetti, dei quali però, non si era tenuto sufficientemente conto. Ora noi vorremmo che questi progetti, predisposti da varie università, fossero tenuti presenti e nella debita considerazione, in sede di applicazione di questa legge per la parte che si riferisce agli stanziamenti destinati all'università.

Infine, in merito alla rilevazione sull'edilizia, quando si discusse la legge sull'edilizia, il senatore Caleffi ebbe a dire che non occorreva che la rilevazione (da parte dello Stato) sull'edilizia scolastica si estendesse anche all'Università, in quanto, a suo giudizio, il Ministero della pubblica istruzione era sufficientemente informato della situazione medesima, poichè le Università si erano fatte parte diligente nel dare certe informazioni.

Ora questo è vero fino ad un certo punto. Alcune Università, è vero, hanno fornito i dati relativi, ma è anche vero che altre non lo hanno fatto ed è anche vero che i dati del Ministero sono dati opinabili e superati dalle nuove esigenze, per cui è auspicabile che si provveda all'accertamento delle attuali condizioni in cui versa l'edilizia universitaria.

Confidiamo nell'accoglimento del nostro ordine del giorno.

CASSANO. Debbo esprimere il mio dissenso riguardo al primo punto dell'ordine del giorno in discussione, quello cioè relativo ai posti da assegnare agli assistenti straordinari. Questa è stata una misura di emergenza grave che ha leso, sicuramente, un principio di diritto, per il quale ai pubblici concorsi debbono adire liberamente tutti quelli che siano in grado di far valere la loro specifica preparazione e il loro valore. La situazione creatasi ad un certo momento ha consigliato questa soluzione che non è certamente corretta e che, direi, potrebbe essere addirittura in contrasto con un principio costituzionale. Non sono un giurista e perciò non mi azzardo a insistere su questo argomento. Ma invece insisterò contro la tendenza a concedere ancora privilegi a coloro che hanno già salito il primo gradino. Ciò è contro la giustizia, ma anche contro l'interesse della scienza e dell'università.

Voglio sottolineare la situazione particolare delle facoltà di medicina dove esiste il maggior numero di assistenti straordinari. I colleghi forse non sanno che gli assistenti straordinari nacquero - ad un certo momento — perchè una ingiusta preclusione stabilita dall'ambiente ospedaliero impedì agli assistenti volontari universitari l'accesso ai concorsi ospedalieri. Ciò indusse i professori e le Facoltà di medicina a creare questa figura dell'assistente straordinario, equivalente a quella dell'assistente incaricato degli ospedali. Naturalmente chi furono quelli da noi prescelti? Quelli che non erano destinati a fare la carriera scientifica, cioè quelli che erano destinati a imboccare la via ospedaliera, mentre quelli che avevano una vocazione e una solida idoneità, furono incoraggiati sulla strada accademica, per cui oggi ci troviamo nella paradossale situazione che ci sono numerosi assistenti straordinari nelle nostre cliniche i quali non hanno specifica volontà e idoneità a perseguire la carriera scientifica ed erano o sono destinati alla carriera ospedaliera, mentre ci sono giovani valorosissimi ai quali abbiamo promesso che avremmo spalancato le porte della carriera accademica e per i quali, invece, non vi sono posti disponibili,

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

Il perpetuare questo stato di cose significa creare una situazione paradossale di ingiustizia, di danno, di disordine e sconforto tra i giovani; d'altra parte i concorsi sono quelli che sono: se gli assistenti straordinari sono più preparati degli altri, prevarranno nei concorsi che si faranno, non c'è motivo che venga riservata loro una parte dei posti. Deploro che si insista ancora nel voler niservare anche un solo posto agli assistenti straordinari: entri, ognuno di questi giovani, nella carriera in cui è degno di entrare.

Sono veramente grato al senatore Granata per avermi dato l'occasione di toccare un argomento assai doloroso per le Facoltà di medicina.

DONATI. Sono anch'io contrario, ma per ragioni diverse da quelle esposte dal senatore Cassano, all'ordine del giorno presentato dal collega Granata. Le conseguenze che io sono portato a trarre, anche da quanto ha detto il senatore Cassano, sono queste: la legislazione è una cosa e il mondo universitario è un'altra. Questo cioè procede con certi suoi criteri che talvolta contrastano con gli orientamenti fondamentali della legislazione italiana. Noi legislatori, quando parliamo di assistenti universitari, riteniamo si tratti di persone che hanno una certa propensione per la carriera scientifica; invece, qui, pare che sia il contrario.

B O S C O . Però questo discorso va bene per un settore limitato!

DONATI. Non direi che la medicina sia un settore molto limitato. Quando votammo la famosa norma del 40 per cento, la votammo con l'intenzione di eliminare nel tempo questa categoria per dare vita ad una regolare sistemazione nell'ambito universitario Questo fu lo scopo, se ben ricordo. Però dicemmo: se usiamo tutti i posti ordinari per gli straordinari, tutto il personale universitario rimarrà cristallizzato sostanzialmente, quindi vogliamo via via assorbire tutti gli straordinari sino ad eliminarli, ma nel contempo aumentare il numero degli as-

sistenti che operano presso l'università; ecco le ragioni di quella percentuale: se oggi accettassimo le proposte formulate dal senatore Granata, ridurremmo il numero dei nuovi posti disponibili per i giovani, e quindi faremmo, secondo me, un'opera negativa. Perciò mi sembra che dobbiamo tener ferma la norma del 40 per cento che, da un lato, consente agli straordinari di inserirsi nell'assistentato ordinario, dall'altro consente ai nuovi elementi di inserirsi nei quadri della università.

Per il secondo punto credo che il Ministero sia in migliori condizioni di noi per valutare quali siano i progetti che debbono essere tenuti presenti e finanziati; quindi non vorrei, con un ordine del giorno, limitare quella discrezionalità consapevole cui il Ministero deve naturalmente ispirarsi.

BOSCO. Nella parte che auspica un aumento della riserva di posti a favore degli assistenti straordinari, l'ordine del giorno, a mio avviso, non è accettabile perchè verrebbe, in sostanza, a modificare una legge. Come ha detto il senatore Cassano, è un principio generale in materia di concorsi che tutti possano parteciparvi, purchè abbiano il titolo di studio. È stata una legge speciale quella che ha garantito il 40 per cento agli straordinari; la norma non dice « almeno » il 40 per cento: un bando di concorso, perciò, che riservasse una percentuale maggiore, sarebbe illegittimo. Quindi l'ordine del giorno non può essere accettato. Aggiungo, circa le osservazioni del senatore Cassano, che non sono d'accordo con lui nel ritenere incostituzionale la riserva, perchè anche in altri numerosi concorsi si sono stabilite riserve per persone che avessero determinati requisiti. Non c'è incostituzionalità nella norma che abbiamo adottata, la quale fu lungamente ponderata perchè ritenemmo di conciliare le due opposte esigenze: assorbire gli straordinari e dare possibilità ai giovani di fruire dei concorsi. La percentuale perciò risponde ad un criterio e non può, con un ordine del giorno, essere rovesciata.

Per la seconda parte, cioè per quanto riguarda la priorità per progetti già fatti,

49a SEDUTA (2 luglio 1965)

sono d'accordo col collega Donati che non si possa fissare un criterio rigido.

Sono pienamente d'accordo per la parte dell'ordine del giorno che chiede al Governo di estendere la sua indagine sull'edilizia scolastica anche a quella universitaria, perchè è vero che alcune Università si sono fatte diligenti in questa rilevazione, ma altre non lo hanno fatto e quindi sarebbe opportuno che il Ministero della pubblica istruzione accertasse i loro problemi di carattere edilizio.

Sono quindi d'accordo su quest'ultima parte: per le altre due prego il senatore Granata di non insistere.

GRANATA. Tenendo conto delle varie osservazioni, sono del parere di chiedere alla Presidenza di mettere ai voti il mio ordine del giorno per parti separate.

Per quanto attiene alle considerazioni, poi, espresse dall'illustre professor Cassano, debbo dire che, in linea di principio, sono d'accordo con lui, però il professor Cassano riconoscerà con me che a questi principi, cui sostanzialmente si ispira la funzione universitaria, si oppongono le pratiche realizzazioni nell'ambito delle diverse università. Non per polemizzare — lei conosce bene, senatore Cassano, la stima e il rispetto che le porto — però vorrei rilevare una lieve contraddizione nel suo dire. Ella ha affermato che già in partenza i professori universitari avevano destinato alcuni assistenti volontari alla carriera ospedaliera e, non trovando la maniera di dare loro una sistemazione, hanno acceduto alla proposta di trasformarli in assistenti straordinari; ciò implica un giudizio non positivo circa la possibilità di maturazione di questi assistenti.

CASSANO. Facciamo ora il concorso!

GRANATA. Certo! Però dobbiamo tener conto di due considerazioni. La prima, espressa dal senatore Donati, circa l'opportunità di arrivare il più rapidamente possibile all'eliminazione della figura dell'assistente straordinario — e questo era lo spirito che informò la Commissione nell'approvare la legge che stabiliva quella ripar-

tizione di posti — per consentire poi concorsi aperti a tutti.

La seconda considerazione è questa: gli assistenti straordinari ci sono, quindi c'è una situazione di fatto determinata dalla condizione in cui sono questi straordinari, che per parecchi anni hanno prestato servizio — e taluni anche in modo lodevole — nelle università, con notevole disagio e sacrificio. Questa situazione di fatto, dicevo, esiste e la riserva di posti, concessa per legge, è determinata proprio dalla necessità di arrivare alla rapida eliminazione della figura dello straordinario.

Allora perchè, sia pure in linea transitoria e nell'ambito d'applicazione di questa legge, non si accelerano i tempi per lasciare poi alle nuove leggi, che dovranno ampliare i ruoli degli assistenti, il compito di consentire a tutti i giovani di inserirsi partecipando ai concorsi?

Ecco la ragione per cui, pur senza precisare un nuovo limite di riparto, invitiamo il Governo a tener conto di questa situazione.

Per gli altri punti, riterrei opportuna una votazione separata dell'ordine del giorno.

BADALONI MARIA, Sottose-gretario di Stato per la pubblica istruzione. Per il primo punto il Governo si atterrà alla norma di legge che prevede il 40 per cento dei posti per gli straordinari sino a tutto l'esercizio finanziario 1968; su questo punto il Governo non può fare altro che applicare la legge.

Per quanto riguarda il secondo punto, associandomi a quanto osservato da coloro che sono intervenuti in merito, debbo rilevare che il Ministero tiene conto delle proposte che sono state presentate dalle singole università, e si capisce che ne tiene conto anche in ordine all'entità dei finanziamenti.

Per quanto riguarda il terzo punto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Granata, osservo che la legge relativa parla di rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica, quindi non esclude le università: trasmetterò comunque la raccomandazione al Ministro della pubblica istruzione.

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

GRANATA. Da parte nostra è stato presentato al Senato un disegno di legge per la sistemazione degli straordinari attraverso una procedura di concorso che dia quelle garanzie a cui accennava il professor Cassano. Vorrei chiedere al Governo se ha intenzione di prendere una iniziativa in tale senso, per arrivare ad una rapida risoluzione del problema dell'assorbimento degli straordinari.

BADALONI MARIA, Sottose-gretario di Stato per la pubblica istruzione. Non posso esprimere un parere in merito perchè non sono io che mi occupo della materia; su questo risponderà il Ministro.

GRANATA. Vorrei dare un chiarimento per quanto riguarda il primo punto Tenuto conto delle dichiarazioni del Governo e degli interventi di altri colleghi, insisto non per ottenere un nuovo riparto dei posti, ma almeno perchè da parte del Governo ci sia un certo impegno a risolvere rapidamente il problema degli straordinari nelle università.

Del resto il testo dell'ordine del giorno che ho presentato non stabilisce alcuna quota, ma invita il Governo a ripartire i posti tenendo conto delle esigenze degli straordinari. Ci contenteremmo — e non insisteremmo su questo primo punto — che il Governo ci dicesse di essere pronto a tener conto delle esigenze di questi assistenti con procedure che diano piena garanzia di selezione tra i migliori. Insistiamo invece sugli altri punti.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho già detto che accetto come raccomandazione il secondo e il terzo punto.

PRESIDENTE. Il senatore Romano, con i senatori Salati e Piovano, ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione pubblica istruzione del Senato invita il Governo a operare per il rispetto della norma legislativa che fissa nel numero di 24 le classi assegnate ad ogni scuola media e per l'equa distribuzione degli alunni fra le varie scuole esistenti nell'ambito dello stesso Comune sulla base del cri-

terio della residenza nella zona comunale gravitante sulle singole scuole ».

ROMANO. Il Parlamento e il Governo, nell'approvare la riforma della scuola media che ha abolito la distinzione tra vecchia scuola di avviamento e scuola media. miravano a creare una scuola che fosse organicamente unita e ad eliminare ogni distinzione di classe nell'ambito della scuola. Purtroppo, di fatto, il criterio della divisione tra scuola di élite e scuola popolare rimane, perchè nella vecchia scuola media noi abbiamo sostanzialmente la maggior parte di insegnanti di ruolo, quindi più esperti e pratici, e c'è perciò una naturale tendenza degli alunni e delle famiglie in particolare, a chiedere di poter frequentare la scuola media di vecchia tradizione.

E capitato spesso che dei Presidi si siano dovuti mettere d'accordo, nell'ambito del territorio comunale, per dividersi gli alunni, soltanto che non si è seguito rigorosamente il principio stabilito dalla legge istitutiva della scuola media, che prevede un numero massimo di 24 classi per le nuove scuole. Mi risulta che a Salerno è rimasta una scuola di vecchia tradizione che ha addirittura 60 classi e non c'è la possibilità di smembrarla, perchè le famiglie vogliono inviare i loro figli in quella scuola - che è una scuola di élite — e si rifiutano, invece, di iscrivere i figli alla vecchia scuola di avviamento professionale che vive in ambienti ancora non molto decorosi, e non ha a disposizione molti insegnanti di ruolo. Così è rimasta, di fatto, una divisione tra la scuola di élite e la scuola popolare. Chiederei al Governo, pertanto, di volersi impegnare, magari attraverso l'emanazione di una circolare ai Provveditori agli studi, affinchè questa divisione non ci sia più e perchè la divisione degli alunni venga fatta su base territoriale. Evidentemente una qualche deroga potrebbe essere concessa solo per la scelta della lingua straniera. Comunque la cosa più importante è che sia rispettata la norma di mantenere a 24 il numero di classi per ogni scuola media.

P R E S I D E N T E . Le cose da lei affermate in questo ordine del giorno sono

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

senz'altro importanti, ma forse non strettamente attinenti al disegno di legge in discussione.

R O M A N O . Può darsi, però a settembre avremo le nuove iscrizioni: il problema è urgente.

M A G R I', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si sta cercando di sistemare questa situazione. Osservo però che spesso, nelle grandi città, gli edifici scolastici si trovano a distanze notevoli e così sorgono le difficoltà lamentate dal senatore Romano.

R O M A N O . Rimane comunque la divisione di fatto tra la scuola di *élite* e la scuola popolare.

M O R A B I T O. Come ebbe già a dichiarare la collega senatrice Carettoni, noi votiamo a favore di questo disegno di legge. Si potrebbe dire, dopo la discussione che si è svolta, che esso è una pezza che si mette alla legge n. 1073, per poterla far durare fino al 31 dicembre 1965.

Penso che possiamo essere soddisfatti del provvedimento, con l'augurio che si possa fare meglio in futuro e si possa adempiere agli impegni: è, questa, una preoccupazione non solo dell'opposizione, ma anche dei partiti che si sono assunti la responsabilità di mandare avanti questo discusso Governo di centro-sinistra.

GRANATA. Dalla brevissima replica che mi propongo di fare alle considerazioni espresse dall'onorevole relatore e dall'onorevole rappresentante del Governo, mi auguro che si possa chiaramente evincere il fondamentale motivo per cui il Gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge.

Noi ci rendiamo conto che è cosa difficile votare contro un provvedimento che, comunque, pur con le deficienze che presenta, comporta un incremento di stanziamenti a favore della scuola. Ci auguriamo che risulti chiaro il motivo della nostra opposizione per evitare equivoci e interpretazioni tendenziose.

Il collega Limoni ci accusa di fare un processo alle intenzioni, ma ogni giudizio politico, senatore Limoni, trae spunto dall'espenienza del passato per proiettarsi nel prevedibile futuro. Ora sono proprio le esperienze del passato che ci inducono ad essere scettici.

Di fronte a precedenti impegni assunti per una organica soluzione del problema della scuola, ci si propone una proroga di interventi straordinari. Per coerenza, come noi siamo stati contrari alla proroga della Cassa per il Mezzogiorno, siamo contrari a questa proroga di un intervento che accantona ancora una volta quella organicità che era auspicabile.

Di riforme che non costano ce ne sono parecchie e molte si potevano fare. Ci troviamo ancora una volta di fronte alla mitizzazione astratta di una situazione nella quale non si riesce a individuare alcuna responsabilità; ma quando non si riesce a compiere una tale individuazione, già questa è una responsabilità politica di chi detiene il potere politico.

L'onorevole Badaloni ci ha fornito alcune assicurazioni e noi, non fosse altro che per cavalleria, dovremmo darle piena fiducia. Ma l'onorevole Badaloni parla come appresentante di un Governo che non ha mostrato davvero di meritare quella fiducia: ci consenta dunque, con tutto il rispetto, di ribadire la nostra sfiducia negli impegni che sono stati qui assunti.

Comunque, intanto, prendiamo atto dell'impegno che l'onorevole Badaloni ha qui ribadito sulla decisione del Governo di portare rapidamente a conclusione l'istituzione della scuola materna statale. A questo proposito debbo dire che, in ogni caso, se è vero che nessun furto a suo danno è stato o sarà compiuto, è pur vero che un danno, indirettamente, alla scuola materna statale è venuto per quanto attiene ai finanziamenti. Infatti, non essendo essa ancora stata istituita, i fondi destinati a tale scopo saranno impiegati nel futuro. Ovviamente, se fosse stata già istituita, noi avremmo già speso quei fondi accantonati e gli altri che sarebbero stati destinati in bilanci successivi. Quindi il ritardo comporta almeno questo danno.

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

Prendiamo atto, altresì, dell'impegno del Governo di arrivare rapidamente all'approvazione degli stati giunidici del personale insegnante, anche se devo ripetere che un tale impegno, in termini assolutamente espliciti e categorici, il Ministro aveva già assunto tre anni fa, senza che a quell'impegno abbia fatto seguito la pratica attuazione.

Per concludere, la nostra opposizione non si riterisce soltanto alla quantità degli stanziamenti previsti da questo disegno di legge, che gia di per sè è insufficiente alle aumentate esigenze della scuola, ma alla mancanza, ancora una volta, di un formale e preciso impegno per una organica riforma della scuola, ed all'adozione del sistema del rinvio che non possiamo assolutamente accettare Votiamo dunque contro, sia perchè riteniamo insufficienti le provvidenze di questo disegno di legge, sia perchè, con il nostro voto contrario, vogliamo sollecitare la maggioranza ad affrettare i tempi per rapidamente e organicamente risolvere quei problemi che travagliano la scuola italiana.

DONATI. Non mi dilungherò a dipanare i sottilissimi fili intessuti dal senatore Granata; mi limiterò soltanto a dichiarare che con questo provvedimento si fa un ulteriore passo avanti nello sviluppo della scuola, e si garantisce la continuità di provvidenze fino ad oggi operanti che costituiscono la premessa di una più organica azione futura.

Per queste ragioni il Gruppo democratico cristiano voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della Sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere » (812-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I, relatore. Le modifiche apportate dalla Camera al testo da noi approvato nella seduta del 19 maggio 1965 non mutano la sostanza del disegno di legge.

L'aggiunta delle parole « della sezione » nel titolo è stata apportata in conformità all'ordinamento degli istituti tecnici, stabilito con la legge del 1931, che prevede la suddivisione degli istituti stessi in sezioni autonome o abbinate.

In conseguenza di tale modifica sono state aggiunte, nel primo comma dell'articolo 1, le parole « della sezione » e sono state soppresse, nel secondo comma, le altre « e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile ».

La modifica del secondo comma dell'articolo 4 è quanto mai legittima. Essa ripara ad una nostra dimenticanza, precisando che al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aziendale e non già di segretario, come risultava dal testo da noi approvato.

Nel terzo comma dell'articolo 6 la Camera ha soppresso le parole « con gli opportuni adattamenti ». Ritengo che questa modifica nulla muti nella sostanza.

L'articolo 7 del testo della Camera è stato aggiunto per eliminare i dubbi manifestati da alcuni componenti della Commissione della Camera circa la validità del titolo conseguito da coloro che stanno in questo momento sostenendo gli esami di abilitazione, di cui all'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale del 18 febbraio 1965.

All'articolo 8, già 7 del testo da noi approvato, la Camera ha soppresso le parole « salvo particolari ragioni da vagliarsi dal Ministero della pubblica istruzione », stabilendo senz'altro che il numero minimo di alunni richiesto per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale è di quindici.

Queste le modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento. Raccomando alla Commissione di approvarle, tenen6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

do conto anche dell'urgenza di definire la posizione di coloro che stanno in questo momento sostenendo gli esami.

PIOVANO. Quello che noi pensiamo dell'iniziativa di cui al presente disegno di legge lo abbiamo detto ampiamente e dettagliatamente in Aula, in occasione della precedente discussione in Senato, e non intendiamo ripeterci.

Quanto alle modifiche apportate dalla Camera, le riteniamo logiche e razionali; esse migliorano il testo senza peraltro modificarne la sostanza. È logico, infatti, il ritocco formale all'articolo 4: l'Istituto tecnico per periti aziendali non può rilasciare che un diploma di perito aziendale. È opportuno l'articolo 7 aggiunto dall'altro ramo del Parlamento. Così, in generale, se il discorso fosse soltanto sui ritocchi, noi dovremmo dichiararci perfettamente d'accordo.

Poichè il discorso, però, assume aspetti più generali, su queste posizioni, appunto, di carattere generale non possiamo che riconfermare quello che abbiamo già detto in Aula, cui ci richiamiamo senza tediare i colleghi.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A decorrere dal 1º ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione della sezione d'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private. Esso ha durata quinquennale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Nell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si insegnano le seguenti materie:

religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; geografia generale ed economica; matematica; matematica applicata; fisica, scienze naturali; chimica ed elementi di merceologia; statistica; economia politica e scienza delle finanze; diritto; tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative; stenografia; dattilografia; educazione fisica.

Art. 3.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

49ª SEDUTA (2 luglio 1965)

Art. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 non modificato dalla Camera dei deputati:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 5.

A decorrere dal 1º ottobre 1964 sono soppresse gradualmente le seguenti sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili:

- 1) per segretari di azienda:
- 2) per contabili di azienda;
- 3) per corrispondenti in lingue estere;
- 4) per addetti al commercio con l'estero;
 - 5) per stenodattilografi in lingue estere.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli orari ed i programmi d'insegnamento, nonchè le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 6.

Gli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale indicati nel precedente articolo 5 sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione di cui al precedente articolo 4.

Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata triennale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento, nonchè le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso di diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati,

49^a SEDUTA (2 luglio 1965)

Art. 7.

È riconosciuta piena validità, ad ogni effetto, agli esami di abilitazione per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, di cui all'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale del 18 gennaio 1965.

Poichè nessun domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, già 7 del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 è richiesto un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 9 e 10, già 8 e 9 del testo del Senato, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e alle successive modificazioni.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il titolo del disegno di legge, come il relatore ha ricordato, risulta così modificato: « Istituzione della sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori presso l'Università di Perugia » (908-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Romano, Salati, Granata, Piovano, Schiavetti e Perna hanno chiesto che il disegno di legge: « Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » sia discusso e votato dal Senato.

Il disegno di legge è pertanto rimesso all'Assemblea; ed il suo esame, in seno a questa Commissione, avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari